

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

ALLEGATO 1

(AL DECRETO 25 GENNAIO 2019 DEL MINISTERO DELL'INTERNO RECANTE LE Modifiche ed integrazioni all'Allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246)

9. – Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio

9-bis.1 - Definizioni:

Ai fini del presente decreto, si definisce:

- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza;
- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza;
- Misure antincendio preventive: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- L.P.: Livello di prestazione;
- h: altezza antincendi dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.

9-bis.2- Attribuzione dei L.P.:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 -> per edifici di tipo a) (altezza antincendio da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 -> per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendio oltre 24 m a 54 m);
- L.P. 2 -> per edifici di tipo d) (altezza antincendio oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 -> per edifici di tipo e) (altezza antincendio oltre 80 m);
- Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (per attività pertinenti e funzionali all'edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

9-bis.3 - Misure gestionali in funzione dei L.P.

Ai fini del presente decreto, il responsabile dell'attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

9-bis.3.1 - L.P.0 (12 m < h ≤ 24 m) (altezza antincendio compresa tra m. 12 e m. 14 (NB: l'altezza antincendio NON E' la semplice altezza del fabbricato))

Preposti	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">● identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata)● fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;● espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;● mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">● osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;● non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;</p>
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p> <ul style="list-style-type: none">● istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;● azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;● istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;● divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0.

9-bis.3.2 - L.P.1 (24 m < h <= 54 m)

(altezza antincendio compresa tra m. 24 e m. 54 (NB: l'altezza antincendio NON E' la semplice altezza del fabbricato))

Preposti	Compiti e Funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Organizza la GSA attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">● predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata)● informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;● mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;● esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;● verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;● adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato)
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">● osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività;● non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

	<p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">● attuano le procedure di allarme e comunicazioni;● attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;
Misure antincendio preventive (Nota 1)	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none">● corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;● mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;● corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;● riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);● gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);● valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;
Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata alla informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.</p> <p>Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none">● istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;● informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto● azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;● istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

	<ul style="list-style-type: none">● divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;● Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
<p>Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;</p> <p>Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>	

Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione 1

9-bis.3.3 - L.P.2 (54 m < h <= 80 m) (altezza antincendio compresa tra m. 54 e m. 80 (NB: l'altezza antincendio NON E' la semplice altezza del fabbricato)

Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none">● Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: <ul style="list-style-type: none">● impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
Pianificazione dell'emergenza	<ul style="list-style-type: none">● In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

9-bis.3.4 - L.P. 3 (oltre 80 m) (altezza antincendio oltre i m. 80 (NB: l'altezza antincendio NON E' la semplice altezza del fabbricato)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none">● predisporre centro di gestione dell'emergenza conforme a

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

	<p>quanto sotto dettagliato;</p> <ul style="list-style-type: none">● designa il Responsabile della GSA;● designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);● prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte;
Responsabile della GSA (Nota 3)	<p>Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">● predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;● aggiorna la pianificazione dell'emergenza;● effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate;● fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza;● segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Coordinatore dell'emergenza	<p>Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.</p> <ul style="list-style-type: none">● se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza;● se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
Occupanti	<p>Come per il livello di prestazione 2</p>
Misure antincendio preventive	<p>Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">● centro di gestione dell'emergenza;● Sistema EVAC realizzato a regola d'arte;
Pianificazione emergenza	<ul style="list-style-type: none">● In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione della emergenza;
Centro di gestione dell'emergenza	<p>dell'emergenza Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).</p> <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none">● informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 16 MAGGIO 1987 N. 246

	<p>pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);</p> <ul style="list-style-type: none">● centrale gestione sistema EVAC;● centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.</p>
<p>Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività</p>	

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3.